Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
IGF - UFFICIO IX

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c. All'Ufficio del Coord. Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

Rif. prot. entrata N. 33643 del 14/02/2024
Allegati:
Rif. Prot. Mittente:

OGGETTO: A.C. 866 (già A.C. 536) Bullismo e cyberbullismo – relazione tecnica di passaggio

Si fa riferimento all'A.S. 866 – disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
Al riguardo, esaminata la relazione tecnica di corredo, trasmessa dal Ministero della giustizia, in osservanza dell'articolo 17, comma 8, della legge 31.12.2009, n. 196, e aggiornata con gli elementi relativi agli emendamenti approvati dalla Commissione di merito del Senato, **si restituisce la stessa positivamente verificata a condizione che il testo recepisca le seguenti modifiche**.

Articolo 1, comma 1, *lettera b), numero 5), alinea 7-bis*
Il testo deve essere riformulato nel modo appresso indicato:
5) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno **2024**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2024-2026**, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2024**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Articolo 6*:* l'ultimo periodo deve essere eliminato in quanto ripetitivo di ciò che è indicato già nel primo periodo.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente

AS 866

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

RELAZIONE TECNICA

L'A.S. 866 (C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio) è stato approvato dalla Camera dei deputati il 6 settembre 2023, sulla base di un testo unificato in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori, adottato all'unanimità nelle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) della Camera il 30 maggio 2023.
Il disegno di legge in esame è diretto a migliorare, apportando alcune modifiche sostanziali, il testo della legge 29 maggio 2017, n. 71 che detta disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Innanzitutto, gli interventi previsti mirano ad estendere il perimetro d'applicazione della citata legge dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo, anche alla prevenzione e contrasto del bullismo, così cercando d'intercettare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni e fornendo una precisa definizione di quest'ultimo fenomeno, che coinvolge molestie, aggressioni reiterate, violenze fisiche e psicologiche che innescano sentimenti di ansia ed emarginazione e possono condurre atti estremi di autolesionismo e di suicidio. Il progetto normativo è incentrato sull'evoluzione di azioni di carattere preventivo e su una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando le azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e in capo ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombono gli obblighi di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso. Per tali motivi è stata declinato un piano di azione integrato con il coinvolgimento di varie amministrazioni (principalmente del Ministero dell'istruzione e il Ministero della famiglia e delle pari opportunità) al fine di far fronte comune e coeso nei confronti di qualsiasi tipo di condotta, con istituzione di tavoli tecnici e un permanente monitoraggio dei fenomeni.
Il provvedimento, in chiave di sintesi, opera su tre piani: estende le norme per il contrasto al cyberbullismo anche al bullismo, modifica l'assetto istituzionale e il funzionamento del tavolo tecnico per il contrasto ai fenomeni sopra citati, interviene sulle attività svolte dagli istituti scolastici e dal tribunale dei minorenni.
Il testo si compone di **6 articoli** di seguito sintetizzati: **l'articolo 1** apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, in particolare con riferimento alle azioni di carattere preventivo e la definizione di bullismo, nonché in materia di piano di azione integrato e di tavolo tecnico e di adozione di codici interni da parte delle scuole; ulteriori interventi riguardano i servizi di sostegno psicologico e di coordinamento pedagogico, nonché l'informativa alle famiglie, le sanzioni in ambito scolastico e i progetti di sostegno e di recupero; **l'articolo 2** interviene sul regio decreto-legge n. 1404/1934 che istituisce il Tribunale per i minorenni, intervenendo sulle misure rieducative, sulla disciplina del procedimento per l'adozione delle misure e, infine, in materia di coordinamento normativo; ulteriori interventi hanno ad oggetto il d.lgs. n. 149 del 2022, in materia di processo civile, al fine di coordinare le modifiche apportate al regio decreto n. 1404/1934 con l'istituzione del

tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; **l'articolo 3** prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; l**'articolo 4** concerne l'istituzione della Giornata del rispetto, fissata il 20 gennaio; **l'articolo 5** prevede che con regolamento siano apportate le opportune modifiche al regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; infine, **l'articolo 6** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 1
(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71)

L'articolo 1 del disegno di legge in esame, modifica e integra le disposizioni della legge n. 71/2017, recante *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo."*

Il comma 1, lett. a), n. 1 *ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*, in quanto, intervenendo sull'art. 1 della legge n. 71/2017, si limita ad estenderne il perimetro d'applicazione oltre che alla prevenzione e al contrasto del solo cyberbullismo anche a quella del bullismo. La disposizione si incentra su azioni di carattere preventivo e su strategie di attenzione e tutela dei minori, privilegiando interventi di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli stessi nell'ambito delle istituzioni scolastiche e in capo ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombono gli obblighi di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso. *Nel corso dell'esame alla Camera, l'attuazione degli interventi è stata estesa anche nell'ambito delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative anche non formali. L'integrazione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita ad ampliare il perimetro dei soggetti destinatari delle azioni di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo.*

Il comma 1, lett. a), n. 2 *ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,* in quanto introducendo nella legge n. 71/2017 il nuovo comma 1-*bis*, si limita a prevedere la definizione di bullismo.

Il comma 1, lett. b) novella l'art. 3 della legge n. 71/2017, in materia di piano di azione integrato e di tavolo tecnico.

Da un punto di vista delle funzioni, si prevede che sia il piano che il tavolo si occupino anche di bullismo e non solo di cyberbullismo. Da un punto di vista organizzativo, vi sono due interventi:

a) il primo intervento ha ad oggetto il tavolo tecnico. *La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la norma ha carattere procedimentale e organizzativo. All'interno della disposizione è stata, a tale scopo, inserita un'apposita clausola di invarianza che specifica che l'istituzione del tavolo avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*
   In particolare, si interviene sulla struttura, sulla composizione e sul funzionamento del tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, presieduto da un rappresentante del Dipartimento delle politiche per la famiglia e del quale fanno parte rappresentanti del citato Dipartimento e di altri Ministeri. Si prevede che il Ministero

dell'istruzione e del merito trasmetta, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo.
La disposizione, come modificata in sede di approvazione alla Camera, prevede che il tavolo, istituito da un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (anziché della Presidenza del Consiglio), sia emanato di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia e che la composizione dello stesso sia arricchita anche dalla presenza del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Si tratta di una disposizione ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto coerente alla previsione di una nuova cornice organizzativa del tavolo tecnico (lett. b, numero 1).
Si rappresenta, infine, che ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

b) il secondo intervento riguarda il piano di azione integrato. *La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la norma ha carattere procedimentale e organizzativo*, limitandosi a prevedere le modalità di adozione del piano da parte dei componenti del tavolo tecnico.
In particolare, così come modificata in sede di approvazione alla Camera, la disposizione introduce termini più brevi per la redazione del piano (60 giorni e non 180 giorni) e prevede che il tavolo collabori con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale. Si tratta di una norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto coerente alla previsione di una nuova cornice organizzativa e funzionale del tavolo tecnico (lett. b, numero 2).

c) con riferimento, più nel dettaglio, alle azioni previste nel piano integrato, si prevede che l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia predisponga periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. *Sotto il profilo degli impatti finanziari, a tal fine è stato elevato lo stanziamento disposto per la realizzazione di campagne periodiche informative di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno in questione da 50.000 a 150.000 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente l'accantonamento del medesimo Ministero. È stato altresì previsto, in sede di approvazione alla Camera, che l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia debba predisporre le campagne periodiche in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali. La norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto interviene su un aspetto procedimentale e organizzativo* (lett. b, numero 4).
È infine disposto che le iniziative di informazione e di prevenzione del Piano rivolte ai cittadini coinvolgano non solo i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole ma anche gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita ad ampliare la platea di soggetti coinvolti nelle iniziative di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo (lett. b, numero 4).

Il comma 1, lett. c) *ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,* in quanto si limita ad intervenire sui contenuti di atti adottati dal Ministero dell'istruzione e del merito e su aspetti organizzativi interni degli istituti scolastici:

a) si prevede che le linee di orientamento adottate dal Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Ministero della giustizia, rechino anche l'indicazione delle procedure per la prevenzione e il contrasto, oltre che del cyber bullismo, anche del bullismo nelle scuole (lett. c), numeri 1 e 2);
b) intervenendo sull'articolo 4 della legge n. 71/2017, si prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento ministeriali, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore. Gli stessi codici interni devono recepire le linee di orientamento ministeriali anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (lett. c), numeri 3, 4, 5 e 6);

Il comma 1, lett. d), come modificato in sede di approvazione, introduce un nuovo art. 4-*bis* alla legge n. 71/2017, avente ad oggetto il servizio di sostegno psicologico agli studenti. Più in dettaglio, si prevedono iniziative da parte delle regioni al fine di fornire alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali un servizio di sostegno psicologico. *Sotto il profilo degli impatti finanziari, la norma prevede la sola facoltà, da parte delle regioni, di adottare le citate iniziative e specifica che, in tal caso, i servizi siano forniti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Il comma 1, lett. e), numeri 1) e 2) *ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,* in quanto si limita a novellare, infine, l'art. 5 della l. n. 71/2017, avente ad oggetto la disciplina dell'informativa alle famiglie, alle sanzioni in ambito scolastico e ai progetti di sostegno e di recupero.

Si prevede, in particolare che, salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, che coinvolgono a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriali. Lo stesso, inoltre, informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. *La disposizione, inoltre, come modificata in sede di approvazione, prevede che nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque (rispetto al precedente "o comunque" e, dunque, estendendo i presupposti di azione del dirigente scolastico) quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'art. 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404. La norma ha carattere ordinamentale, in quanto si limita ad ampliare i casi in cui il dirigente scolastico deve attivarsi per consentire l'esercizio delle autorità competenti.*

Inoltre, la responsabilità del dirigente scolastico è stata limitata solo ai casi in cui lo stesso eserciti le proprie funzioni e ciò al fine di evitare che lo stesso possa rispondere a qualsiasi titolo della commissione di atti di bullismo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita ad intervenire sulle funzioni del dirigente scolastico con riferimento agli studenti sottoposti alla sua vigilanza.

La disposizione, infine prevede che i regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto educativo di corresponsabilità siano integrati sulla base delle linee di orientamento e non dalle procedure indicate dalle stesse. Trattasi di disposizione tesa a garantire la correttezza del procedimento di

modifica e integrazione degli atti sopra citati che, in quanto tale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lett. f) *è una disposizione di coordinamento normativo e, pertanto, ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,* in quanto si limita ad aggiornare il riferimento agli articoli del codice penale sulla base dei quali è necessario avviare un procedimento di ammonimento a cura del questore.

Il comma 1, lett. g) *è una disposizione di coordinamento normativo e, pertanto, ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*, in quanto si limita a modificare il titolo della legge specificando che la stessa è finalizzata alla prevenzione e contrasto anche del bullismo e non solo del cyberbullismo.

Articolo 2
(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni)

La norma modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni (Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, c.d. "legge minorile"), con particolare riferimento all'articolo 25, rivedendo la disciplina delle misure coercitive di intervento rieducativo di natura diversa da quelle penali nei confronti dei minori che abbiano tenuto o continuino a tenere una condotta aggressiva, individuale o di gruppo, anche per via telematica, inaccettabile nei confronti di persone, animali e cose, lesiva della dignità altrui. Per l'applicazione delle misure di cui all'art. 25 non è prevista un'età minima e non sono tipizzate le condotte devianti che possono darvi luogo. La riforma prevede che sia il pubblico ministero l'unico soggetto che può riferire al tribunale sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque (quindi anche dal dirigente scolastico come sopra detto) dopo però aver assunto le necessarie informazioni. L'organo competente all'adozione delle misure è il tribunale per i minorenni che dovrà previamente sentire il minore stesso, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale. La novità più rilevante della riforma consiste nella previsione di un intervento preliminare rispetto alle suddette misure. Tale intervento consiste nell'attivazione di un percorso di mediazione oppure nello svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, che può essere disposto dal tribunale con decreto, nel quale dovranno essere esposti gli obiettivi e la durata dell'intervento, che può prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale nonché la partecipazione a laboratori teatrali, di scrittura creativa, a corsi di musica, ad attività sportive e artistiche e a tutte quelle attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente. Il contenuto del progetto educativo è elaborato dai servizi sociali territoriali e contempera il coinvolgimento del nucleo familiare anche tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nella specie, con le *lettere a)* e *b)* si interviene sul progetto di intervento a finalità rieducativa e riparativa, che costituisce misura preliminare rispetto alle successive determinazioni dell'autorità giudiziaria. Per lo svolgimento di tale progetto, che si svolge sotto l'elaborazione, la direzione ed il controllo dei servizi sociali minorili, è disposto il coinvolgimento dei genitori anche tramite un percorso di sostegno all'esercizio della loro responsabilità ovvero di coloro che sono nominati in qualità di esercenti la potestà genitoriale, con la previsione che i soggetti siano più di uno, cosa che avviene, ad esempio nel caso di figli nati fuori dal matrimonio o nei casi in cui siano nominati il tutore

o il curatore del minore. *La precisazione ha natura ordinamentale e precettiva e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Con *la lettera c)* si prevede che la comunicazione del deposito della relazione, stilata al termine del progetto educativo o almeno con cadenza annuale dai servizi sociali e trasmessa al tribunale per l'adozione degli opportuni provvedimenti, sia inviata anche ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale, perché ne possano prendere visione e addurre le loro controdeduzioni ai fini della decisione del tribunale. Pertanto, viene soppresso il riferimento a questi ultimi per la loro audizione da parte della medesima autorità giudiziaria, in quanto oramai pleonastico. Inoltre, si specifica che la decisione del tribunale relativa all'affidamento del minore ai servizi sociali o al collocamento del medesimo in comunità è di natura "temporanea" e suscettibile di essere rivista per la migliore tutela dell'interesse del minore stesso che può essere dunque destinatario di misure a lui più favorevoli, adeguate all'avanzamento del progetto rieducativo.

La disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli impatti finanziari, viene ribadito quanto già previsto nel testo vigente dell'articolo 25, terzo comma, del summenzionato decreto-legge, che pone a carico dei genitori o, in mancanza, degli esercenti la tutela - quando il patrimonio del minore lo consenta - le spese di eventuale affidamento o di collocamento in comunità.

In tal senso si rappresenta, dunque, che la disposizione non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica atteso, altresì, che l'autorità giudiziaria potrà avvalersi per l'attuazione delle qui esaminate misure preliminari, preventive all'instaurazione di qualsiasi giudizio, di figure esperte già inserite tra gli organici delle amministrazioni interessate reperibili tra le professionalità psicologiche e psico-pedagogiche operanti nei settori dei servizi sociali della giustizia ovvero tra le professionalità specializzate in ambito familiare e minorile in servizio presso gli enti locali (psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, operatori socio-sanitari, tecnici dell'inserimento e dell'integrazione sociale etc.) utilizzando quindi le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza avvalersi di soggetti estranei che operano su un livello differente e destinati a servizi di giustizia riparativa. Pertanto, le attività relative ai percorsi di rieducazione in via preventiva sopra descritti potranno essere garantite anche rispetto ad un eventuale ampliamento della platea dei destinatari.

*Per quanto riguarda, invece, i progetti di intervento educativo, le attività in esse previste potranno essere ricomprese tra quelle sovvenzionate con le convenzioni stipulate dai servizi sociali minorili, della giustizia e degli enti locali con le associazioni di volontariato e del terzo settore accreditate sul territorio, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica***.** *Per le motivazioni esposte si evidenzia che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto precisano aspetti procedimentali e organizzative finalizzati all'applicazione di misure rieducative.*

Infine, con la *lettera d),* in linea con le modifiche e le integrazioni apportate dal decreto legislativo n. 149 del 2022 di attuazione della riforma del processo civile, che ha introdotto l'art. 478-*bis.8* del c.p.c. si prevede che nei casi (più gravi, in cui il minore non sia adeguatamente tutelato) previsti dalla norma appena menzionata, il tribunale nomini un curatore speciale al quale siano comunicati i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria e al quale si applicano le disposizioni in materia di rappresentanza legale e sostanziale nonché in materia di revoca previste dai commi 3 e 4 del citato articolo 478-*bis.8* del codice di procedura civile.

La norma non determina un aggravio di oneri a carico della finanza pubblica.

Restano, ad ogni modo, confermate - sotto il profilo finanziario - le considerazioni più sopra effettuate per le attività espletate dai servizi sociali in relazione al progetto educativo nonché in relazione ai provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni.
Al termine del progetto, quindi, il tribunale per i minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali e sentito il minorenne, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale adotta la misura ritenuta più idonea, attraverso decreto motivato. Pertanto, si può avere la conclusione del procedimento, qualora il progetto abbia avuto esito pienamente positivo, la continuazione del progetto o l'adozione di un progetto diverso secondo le mutate esigenze educative del minore, ovvero l'affidamento ai servizi sociali o il collocamento del minore in una comunità da utilizzare, comunque, in casi estremi.
Si rappresenta che l'affidamento ai servizi sociali non costituisce né una misura di carattere penale né una misura di prevenzione in quanto non presuppone necessariamente la commissione di un fatto costituente reato né la pericolosità sociale del minore. *L'affidamento ai servizi sociali, che ha carattere rieducativo nei confronti del minore e non carattere sanzionatorio, né nei suoi confronti né nei confronti dei genitori, non comporta necessariamente l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare: i servizi sociali nella maggior parte dei casi, si affiancano ai genitori al fine di provvedere alla rieducazione del figlio minore. Qualora il figlio minore venga temporaneamente allontanato dal proprio ambiente familiare, le spese di mantenimento sono interamente poste a carico dei genitori o di coloro che ne facciano le veci. A tal proposito si evidenzia che l'intervento normativo non comporta modifiche alle procedure previgenti in relazione alle spese per il collocamento e mantenimento del minore e pertanto non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica. Per quanto concerne la misura estrema del collocamento in* comunità, si segnala che non si tratta delle case di rieducazione o degli istituti medici psico-pedagogici a cui si riferiva la norma qui sostituita, i quali sono stati aboliti a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 616/1977. *La misura rieducativa è attualmente di competenza degli enti locali territoriali e viene realizzata con il collocamento in comunità o piccole strutture gestite dai Comuni o dai consorzi tra Comuni nel limite delle risorse disponibili negli stanziamenti di bilancio degli enti richiamati.*
Le ulteriori disposizioni dell'articolo 2 modificano altre norme della legge minorile (R.D. n. 1404 del 1934), coordinandone il contenuto con il nuovo testo dell'articolo 25, con modifiche di livello testuale o di adeguamento alla nuova procedura di applicazione delle misure. Si ricorda, per rilievo, la modifica all'articolo 26, il quale prevede la possibilità dell'applicazione della misura dell'affidamento del minore ai servizi sociali, anche quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del codice civile (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli).
Infine, con il comma 2 del presente articolo si modifica l'articolo 31, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 149 del 2022 al fine di coordinare le modifiche apportate al R.D. n. 1404 del 1934 con l'istituzione, prevista a due anni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo, del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni.
Queste ultime disposizioni (art. 2 comma 1, par. 5 e art. 2 comma 2 del presente disegno di legge) che hanno la finalità di adeguare e coordinare le norme in ambito temporale, hanno natura ordinamentale e procedurale e non determinano effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 3
(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo)

L'articolo 3 del disegno di legge *ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,* in quanto ha ad oggetto la delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Nel dettaglio, *il* ***comma 1*** individua il contenuto dei decreti che il Governo è delegato ad adottare. *Sotto il profilo degli impatti finanziari, si specifica che, potenzialmente, le attività previste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, anche laddove fossero suscettibili di determinarli, il comma 4 (a cui si rinvia di seguito) prevede che le risorse finanziarie necessarie devono essere reperite con apposito provvedimento legislativo finalizzato alla copertura dei summenzionati oneri che, peraltro, si reputano incerti nella loro possibilità di esistenza e nella loro quantificazione.*

Il citato comma 1, i cui profili finanziari sono stati sopra esposti, in particolare, dispone che, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo sia delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

- prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114»;
- prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- prevedere che i contratti degli utenti con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica richiamino espressamente le disposizioni di cui all'art. 2048 del Codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete.

La disposizione prevede, altresì, con una modifica apportata in sede di approvazione del testo, che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi. Sotto il profilo degli impatti finanziari, la disposizione prevede appositamente che la PCM provveda allo svolgimento di queste attività nell'ambito delle risorse che, all'interno del proprio bilancio, sia destinati alla comunicazione istituzionale.

I commi 2 e 3 *hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a disciplinare il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi prevedendo che siano adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità (comma 2).* Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato (comma 3).

Si precisa, inoltre, che la delega sul potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114» (comma 1, lett. a) ha ad oggetto il rafforzamento di un'attività già svolta dal Servizio del Dipartimento per le

Politiche della Famiglia-Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutela delle persone di minore età in condizione di emergenza e disagio psico-fisico e che sarà realizzata, dunque, nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e già finalizzate a tali scopi.

Per quanto riguarda, invece, la delega che affida all'Istituto nazionale di statistica, lo svolgimento di una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con cadenza biennale, si precisa che si tratta di un'attività che rientra tipicamente nella mission del citato ente e che, dunque, sarà realizzata nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e già destinate a tali scopi.

La disposizione di cui al comma 4, introdotta in sede di approvazione del provvedimento, prevede che dai decreti legislativi in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, ***il comma 3*** prevede che, in attuazione dell'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009, qualora i decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse.

Infine, ***il comma 5***, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti possono essere adottati, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi, uno o più decreti integrativi o correttivi. *La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica, in quanto ha carattere procedimentale.*

È infine precisato che l'adozione dei decreti della delega deve avvenire nel rispetto di principi e criteri direttivi. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di una precisazione procedimentale e di una mera modifica di drafting.

Articolo 4
(Istituzione della "Giornata del rispetto")

Il presente articolo prevede l'istituzione della Giornata del rispetto, fissata per il 20 gennaio, quale momento di approfondimento e sensibilizzazione delle tematiche del rispetto degli altri e del contrasto di ogni forma di discriminazione. La giornata non determina la riduzione dell'orario di lavoro. *Nel corso dell'esame alla Camera, è stato specificato, nel rispetto dell'autonomia scolastica, che gli istituti scolastici, pubblici e privati, possono riservare appositi spazi di sensibilizzazione nella settimana che precede la ricorrenza. Sotto il profilo degli impatti finanziari, la norma è attuata dalle scuole nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, come già avviene per le giornate già istituite e finalizzate a sensibilizzare i giovani su temi di interesse sociale e civile.*

Articolo 5
(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249)

L'articolo 5 *prevede che con regolamento (adottato ai sensi dell'art. 17, c. 1, della legge 400/1988) siano apportate le opportune modifiche al DPR 249/1998 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria),* stabilendo nell'ambito dei diritti e doveri dello studente l'impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza (comma 1, lett. a)) e integrando la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità con la previsione dell'espressa indicazione di tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali (comma 1, lett. b).

Sotto il profilo degli impatti finanziari, si precisa che il Patto educativo di corresponsabilità, rappresenta lo strumento base dell'interazione scuola-famiglia, individuando i diritti e i doveri di entrambe le parti. L'integrazione del Patto, con riferimento agli aspetti sopra citati, è di carattere descrittivo e, pertanto, non è diretta a individuare concretamente e nello specifico le attività e non consente di quantificare eventuali oneri. Essa, infatti, si limita a prevedere un ampliamento dei contenuti degli impegni di scuola e famiglia. In concreto le attività e, di conseguenza, gli eventuali oneri, saranno declinati nel Piano triennale dell'offerta formativa (c.d. PTOF) e gli interventi saranno realizzati, nel rispetto dell'autonomia degli istituti scolastici, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6
(Clausola di invarianza finanziaria)

La disposizione, introdotta in sede di approvazione, prevede un'apposita clausola di invarianza finanziaria, la quale stabilisce che, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La clausola di invarianza, dunque, esclude dal proprio campo di applicazione quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), che prevede, per la realizzazione di campagne periodiche informative di prevenzione e sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, un'apposita autorizzazione di spesa ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente l'accantonamento del medesimo Ministero.

.

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo con le condizioni di seguito indicate:

Articolo 1, comma 1, *lettera b), numero 5), alinea 7-bis*
Il testo deve essere riformulato nel modo appresso indicato:
5) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno **2024**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2024-2026**, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2024**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Articolo 6*:* l'ultimo periodo deve essere eliminato in quanto ripetitivo di ciò che è indicato già nel primo periodo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente